Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, Nestlé/UAMI — Quick (QUICKY)

(Causa T-74/04)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che include l'elemento denominativo "QUICKY" — Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali anteriori che includono l'elemento denominativo "Quick" — Marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori QUICK — Marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56-57)

Oggetto

Ricorso di annullamento contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA.

Dati relativi al procedimento:

Richiedente il marchio comunitario:	Société des produits Nestlé SA
Marchio comunitario interessato:	Marchio figurativo «QUICKY», depositato per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — Domanda n. 467 746
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell'opposizione:	Quick restaurants SA
Marchio o segno invocato a sostegno dell'opposizione:	Marchi nazionali e internazionali, denominativi e figurativi «QUICK» e «QUICKIES»
Decisione della divisione di opposizione:	Rifiuto di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata a sostenere tutte le spese.